

L. 2 gennaio 1940, n. 1.

Colonizzazione del latifondo siciliano.

Publicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1940, numero 14.

1. I proprietari di terreni nelle zone della Sicilia ad economia latifondistica, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica hanno l'obbligo di attuare la colonizzazione dei propri fondi con la creazione di unità poderali e la stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, conformemente alle prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.

Essi debbono altresì instaurare nelle loro aziende un'adeguata direzione tecnica e adottare quei nuovi rapporti stabili di lavoro che giovino a promuovere il miglioramento dei fondi, assicurando l'equo compenso al coltivatore miglioratario.

Alla delimitazione del territorio soggetto all'obbligo di colonizzazione provvede, con suo decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

2. È autorizzata la spesa di un miliardo per la bonifica integrale e la colonizzazione in Sicilia. Tale somma sarà destinata per 400 milioni all'esecuzione, nonché alla manutenzione fino alla consegna agli enti interessati, di opere pubbliche nei comprensori di bonifica classificati e da classificare a termini del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, e per 600 milioni alla concessione di sussidi nelle opere di competenza privata o di miglioramento fondiario, a sensi degli articoli 38, 43 e seguenti del citato decreto legislativo.

Col fondo destinato alle opere pubbliche sarà pure provveduto alla costruzione dei centri rurali, indispensabili alla colonizzazione delle zone latifondistiche, restando la relativa spesa a totale carico dello Stato.

Le caratteristiche dei diversi tipi di centro rurale, e cioè il numero e la destinazione degli edifici da costruire, nonché il limite massimo della spesa relativa, saranno determinate con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

3. In dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo, è aumentato di 80 milioni annui, per cinque anni, a partire dal 1939-40, il limite d'impegno fissato, per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, e successive modificazioni.

È pure aumentato di 70 milioni per l'esercizio 1939-40, di 80 milioni nel 1940-41, di 60 milioni annui per gli esercizi dal 1941-42 al 1946-47, di 50 milioni per l'esercizio 1947-48 e di 40 milioni nell'esercizio 1948-49, il limite di impegno fissato dall'art. 5 dello stesso decreto-legge e modifiche successive, per sussidi alle opere di competenza privata.

Tale aumento di limite è riservato alle opere da eseguire in Sicilia.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà stabilita la corrispondente distribuzione degli stanziamenti, da contenersi in sette esercizi per la dotazione relativa alle opere pubbliche ed in dodici per quella relativa alle opere di competenza privata con decorrenza dal 1939-40 inclusivo.

4. È costituito «l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano».

L'Ente ha il compito di assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari nella opera di trasformazione dell'ordinamento produttivo e di procedere direttamente alla colonizzazione delle terre delle quali acquisti la proprietà o il temporaneo possesso.

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e dipende del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che esercita su di esso le funzioni di tutela e di vigilanza.

L'Ente è amministrato da un direttore generale, assistito da una Consulta ^(*).

() Per modifiche vedi [D.Lgs.P.Reg. 15 giugno 1949, n. 15](#), pubblicato in Gazz. Uff. Reg. Sic. 24 giugno 1949, n. 28.*

5. L'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano assorbe l'Istituto per il bonificamento della Sicilia, costituito con R. decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2110, e gli succede nei diritti patrimoniali e in generale in ogni rapporto attivo e passivo.

Con decreti Reali da emanare a termini dell'art. 1, n. 3, della [legge 31 gennaio 1926, n. 100](#), su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme;

a) per l'ordinamento dell'Ente;

b) per l'eventuale passaggio all'Ente stesso del personale in servizio presso l'Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia, ed il trattamento da attribuire al personale non trasferito. A termini dell'art. 3, n. 1, della stessa legge potrà inoltre essere provveduto all'aumento del patrimonio dell'Ente quale risulterà dall'assorbimento dell'Istituto predetto, mediante prelievo dalla dotazione di cui all'art. 2 della presente legge e saranno attribuite all'Ente stesso, con le varianti richieste dalla specialità dei suoi compiti, le facoltà di cui ai titoli III e IV del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, e al R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834.

6. Nella concessione di opere pubbliche, l'Ente può essere preferito ai consorzi dei proprietari ed a qualsiasi altro aspirante alla esecuzione di esse. All'Ente può essere pure affidata la gestione straordinaria dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Per il compimento dei suoi fini l'Ente è autorizzato a valersi dell'attività degli uffici statali e consortili che operano per i servizi della bonifica integrale.

7. L'Ente ha il compito di vigilare sull'osservanza dei termini prefissi per l'inizio e il compimento delle opere di competenza privata, da parte dei proprietari obbligati.

Esso ha pure la facoltà di provvedere al credito occorrente per l'opera di miglioramento, su richiesta dei proprietari interessati.

Se l'Ente giudichi che l'azione dei proprietari è tale da compromettere, per la sua lentezza e discontinuità territoriale, il pieno conseguimento dei fini della bonifica entro i termini stabiliti, può essere autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad eseguire in tutto od in parte, in luogo e per conto dei proprietari, le opere occorrenti.

L'Ente, inoltre, può essere autorizzato ad espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica con le norme dell'art. 42 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215.

In generale l'Ente provvede alla trasformazione ed al miglioramento fondiario di tutti gli immobili dei quali acquisti la proprietà od il possesso e può procedere alla ricomposizione i fondi frammentati, secondo le norme del titolo II, capoverso IV del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, anche fuori dei comprensori di bonifica.

8. L'attività dell'Ente si svolge:

a) su beni appartenenti allo Stato di cui chiedi l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto a lungo termine quando la loro utilizzazione serva all'adempimento dei suoi fini, nonché sui terreni costituenti le trazzere, dei quali può essergli attribuita la proprietà;

b) su beni immobili appartenenti a comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti morali, dei quali l'Ente ottenga la proprietà od il possesso;

c) su beni immobili di proprietà privata volontariamente alienati, dati in affitto o altrimenti ceduti dai proprietari all'Ente, ai fini della trasformazione;

d) su beni immobili di proprietà privata, che l'Ente sia stato autorizzato a bonificare, anche senza l'assenso dei proprietari, a termini dell'art. 5 ultimo comma e dell'articolo 7.

9. Salve le disposizioni in vigore per l'alienazione delle trazzere, all'attribuzione dei terreni giusta la lettera a) dell'articolo precedente, si provvede, su richiesta dell'Ente, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il decreto Reale è promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri competenti.

10. Al trasferimento della proprietà o del godimento dei beni di province, comuni, di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di altri enti, a termini dell'art. 8, lettera c) si procede per iniziativa dell'Ente col consenso del proprietario.

Il consenso, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dovrà risultare da apposita deliberazione, approvata dalla competente autorità di tutela.

Il consenso, da parte degli enti ecclesiastici o di culto soggetti a tutela governativa, è prestato dai loro legittimi rappresentanti, i quali dovranno essere preventivamente autorizzati a norma della [legge 27 maggio 1929, n. 848](#), e del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

Quando la trasformazione fondiaria dell'immobile si presenti particolarmente utile ai fini della colonizzazione, l'attribuzione di essa può essere disposta, su richiesta dell'Ente di colonizzazione con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro da cui l'Ente dipende o alla cui tutela e vigilanza è sottoposto.

11. Tra le varie forme possibili di attribuzioni e di trasferimento all'Ente degli immobili da trasformare, sarà di preferenza adottata la consegna dell'immobile a scopo di bonificazione, con

patto di parziale cessione dell'immobile bonificato, qualora manchi nel proprietario la possibilità di rimborsare le spese sostenute, al momento della riconsegna.

Nel caso in cui sia pattuita la parziale cessione, i contraenti stabiliranno altresì le modalità per la determinazione della parte dell'immobile che dovrà essere ceduta.

Ove non sia diversamente stabilito tra le parti, l'Ente fa propri i frutti dell'immobile durante il periodo della trasformazione, corrisponde al proprietario un canone pari al reddito medio dominicale da lui percepito nell'ultimo quinquennio, ed anticipa tutta la spesa per l'esecuzione delle opere fondiari, l'acquisto di scorte vive e morte, le operazioni colturali, le anticipazioni ai coloni ed in generale l'intero costo, diretto e indiretto, della trasformazione.

All'Ente vengono corrisposti i sussidi e concorsi dello Stato nella spesa delle opere fondiari, salvo a portarli in detrazione della somma dovuta dal proprietario.

12. Indipendentemente da quanto è previsto nell'articolo precedente, i proprietari che abbiano ottenuto somme a credito per il compimento delle opere di miglioramento, ai sensi dell'art. 7, sono tenuti, a richiesta dell'Ente, qualora non paghino alla scadenza pattuita le somme ricevute, a cedere una parte dell'immobile in pagamento delle somme stesse. Nell'atto con cui viene accordato il credito, saranno stabilite le modalità per la determinazione della parte dell'immobile da cedersi a norma di questo articolo.

13. Il nuovo acquirente degli immobili passati in gestione dell'Ente, a termini dell'art. 11, subentra nei patti assunti dal precedente proprietario con l'Ente.

Il credito dell'Ente per rimborso delle spese sostenute in luogo e per conto dei proprietari soggetti ad obblighi di bonifica, e per le somme anticipate agli stessi proprietari ai sensi dell'art. 7, è assistito da privilegio sul fondo, che prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali. Il privilegio però non ha effetto se l'Ente non abbia provveduto a trascrivere, nei trenta giorni dalla sua data, la delibera di approvazione del piano tecnico-economico di trasformazione dell'immobile.

La trascrizione è fatta presso la Conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione ricade l'immobile ed ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di L. 20 ^(*) anche quando la trascrizione concerne più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari.

La trascrizione è eseguita al nome del proprietario iscritto nel catasto, il quale abbia il possesso dell'immobile in base ad un titolo debitamente trascritto, ed ha efficacia, ai fini del privilegio di cui al comma secondo, contro chiunque sia il proprietario al momento in cui è eseguita la trascrizione ^(**).

L'Ente di colonizzazione ha facoltà di iscrivere ipoteca legale per i crediti indicati nel secondo comma, salvo restando il privilegio ivi previsto ^(**).

^(*) Per l'importo aggiornato della tassa fissa vedi la voce Ipotecche (Imposte sulle).

^(**) Comma aggiunto dalla [L. 11 luglio 1941, n. 808](#).

14. La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento dei suoi

compiti, mutui per un importo globale di un miliardo di lire, erogabile entro dodici anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessità per importi non superiori, in ogni caso, a 250 milioni di lire in un solo esercizio finanziario ^(*).

La quota di 250 milioni di lire, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potrà essere utilizzata in quello successivo ^(*).

La concessione verrà fatta in base a richieste dell'Ente, approvata con determinazioni del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale e interessi.

Ove l'Ente non soddisfi il suo debito alle scadenze stabilite, l'istituto mutuante - senza obbligo di preventiva escussione del debitore - dà comunicazione dell'inadempienza al Ministero delle finanze che sarà tenuto ad eseguire il pagamento di detto debito con i relativi interessi, fino al giorno del pagamento stesso.

In questo caso, il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione alle operazioni assistite da garanzia, verrà iscritta ipoteca sugli immobili acquistati od espropriati dall'Ente, per una somma pari al prezzo di acquisto od all'indennità di esproprio, più la spesa prevista per la trasformazione.

(*) Comma da ultimo così modificato dalla [L. 23 febbraio 1950, n. 93](#).

15. I mutui sono somministrati in base allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture.

La somministrazione è fatta su nulla osta dell'ispettore compartimentale agrario.

16. Il mutuo entra in ammortamento alla data dell'ultima somministrazione e l'importo definitivo della somma mutuata corrisponderà all'ammontare totale delle somministrazioni, accresciuto dell'onere degli interessi maturati dalla data di ciascun pagamento a quella in cui si inizia l'ammortamento.

Gli interessi sono calcolati al medesimo tasso convenuto per il mutuo.

17. Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente ai fini della bonifica integrale sono registrati a tassa fissa di L. 20 ^(*).

Sono pure soggette al diritto fisso di L. 20 tutte le operazioni ipotecarie ^(**) fatte nell'interesse dell'Ente, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

(*) Per l'importo aggiornato della tassa fissa vedi la voce Registro (Imposta di).

(**) Per l'importo aggiornato della tassa fissa vedi la voce Ipoteche (Imposte sulle).

18. I terreni pervenuti in proprietà dell'Ente di colonizzazione saranno destinati alla formazione della piccola proprietà coltivatrice, secondo norme da emanarsi, a termini dell'art. 3, n. 1, della [legge 31 gennaio 1926, n. 100](#), con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Se, per la vendita dei terreni trasformati, con pagamento rateale del prezzo, occorra assicurarsi contro il rischio di insolvenza delle rate, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere tale assicurazione fidejussoria.

19. Ai proprietari, che provvedono alle opere di colonizzazione di loro spettanza, sono concessi i contributi e sussidi a norma delle leggi vigenti.

In casi di eccezionale onerosità delle opere potrà essere concesso agli esecutori, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un premio limitatamente alla costruzione dei fabbricati colonici in misura non superiore al 12 per cento del costo riconosciuto ammissibile a contributo.

20. I contratti di locazione, esistenti nei terreni da colonizzare, sono sciolti di pieno diritto senza indennizzo con lo scadere dell'annata agraria in corso, purché il locatore ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza. Se la disdetta non è data entro tale termine, ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Il conduttore che ritenga il contratto compatibile con l'attuazione del piano di colonizzazione può ricorrere, nei 30 giorni dalla disdetta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che dichiara, con suo provvedimento insindacabile, se sussiste l'asserita compatibilità.

Se esistono diritti di godimento i quali non siano conciliabili con l'attuazione del piano di colonizzazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne dichiara la incompatibilità, con suo provvedimento insindacabile.

Tale dichiarazione ha per effetto la cessazione del diritto di godimento, salvo alla parte il diritto ad un'equa indennità.

L'indennità è provvisoriamente stabilita dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma le parti possono, nei 60 giorni dalla notifica del provvedimento, adire l'Autorità giudiziaria per la determinazione dell'indennizzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure all'Ente di colonizzazione per quanto riguarda i fondi sui quali eserciti la propria attività, a termini dell'art. 11.

21. In relazione alle maggiori disponibilità, conseguenti alle nuove assegnazioni, di cui alla presente legge ed alla precedente 22 giugno 1939, n. 1002, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procederà alla revisione dell'elenco dei comprensori di bonifica, redatto a termini del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, ed alle nuove classificazioni rese necessarie in Sicilia dall'applicazione della presente legge.

22. Una somma annua non superiore alle L. 50.000, da prelevarsi dalla dotazione complessiva prevista dall'art. 3 della presente legge, sarà destinata con la legge di bilancio in aumento delle assegnazioni per spese generali di qualsiasi natura attinenti ai servizi della bonifica integrale, ivi comprese le spese di studi e ricerche sperimentali, nonché il pagamento secondo le norme vigenti di premi di operosità e rendimento al personale.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1923, n. 422, sono applicabili agli studi che si compiono in relazione ai servizi della bonifica integrale.

23. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni rese necessarie per la esecuzione della presente legge.

www.demaniocivico.it